

COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO
Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO-COMUNALE

N. 25

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (COMPONENTE IUC PER SERVIZI) ANNO 2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, seduta pubblica, sessione straordinaria convocato con avvisi nei modi e termini di legge ed in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

n.	Cognome Nome	Presente	Assente
1	Repetto Danilo Sindaco Presidente	si	
2	Ferrando Marco Giondesi		si
3	Duglio Enrico	si	
4	Mazzarello Matteo	si	
5	Repetto Nicholas	si	
6	Mazzarello Luca	si	
7	Arecco Renata	si	
8	Guiglia Gian Paolo	si	
9	Erбетto Andrea		si
10	Boffito Mirko	si	

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dr. Parodi Massimo

Il Sindaco Danilo Repetto dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;

Considerato che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Rilevato che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Preso atto che la I.U.C. si compone:

- dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- della componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che oggetto della presente deliberazione è la componente I.U.C. collegata alla fruizione dei servizi indivisibili (TASI);

Considerato che la disciplina della componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili della I.U.C. è contenuta nella sopra citata Legge 147/2013 e nel regolamento comunale per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione C.C. N. 24 in data odierna, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Visto che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

Atteso che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;

Rimarcato che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

Visto che la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

Dato atto che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, soggetti passivi sono il possessore o detentore di fabbricati ed aree fabbricabili che usufruiscono dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

Rilevato che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: "*nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare*";

Verificato che possono essere assoggettati a TASI le aree edificabili e tutti i fabbricati, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed esclusi di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;

Visto che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 676, della Legge 147/2013 l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 impone inoltre che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;

Viste le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;

Dato atto che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, non è legata al vincolo dell'importo delle detrazioni concesse, bensì alla condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano finalizzate a contenere il carico della TASI entro i valori dell'IMU, anno 2012, in riferimento alla stessa tipologia di immobili;

Preso atto dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

Evidenziato che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

Richiamato il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indispensabili (TASI) che rimanda alla deliberazione annuale del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote alcune decisioni in merito al tributo ed in particolare:

- all'art. 4, comma 3, la definizione della percentuale tra il 10 ed il 30% a carico dell'occupante del tributo complessivamente dovuto per la fattispecie imponibile occupata;
- all'art. 8, comma 2, mette in risalto la peculiarità del tributo, dovuto in solido e costituente unica obbligazione tributaria in caso di una pluralità di possessori o di detentori (art. 1, c. 671, Legge 147/2013), e l'esigenza di prevedere specifiche aliquote in caso di diversa destinazione da parte dei soggetti passivi obbligati;

- all'art. 9, comma 1, prevede la possibilità di riconoscere detrazioni per i fabbricati adibiti ad abitazione principale ed a quelli alla medesima assimilati;
- all'art. 12, comma 1, prevede la possibilità di riconoscere le riduzioni di cui all'art. 1, comma 679 e comma 682, lettera b), punto 1), della Legge 147/2013;
- all'art. 14, comma 1, prevede l'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (art. 1, c. 682, lettera b), punto 2), Legge 147/2013);

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito agli adempimenti previsti dalla Legge 147/2013 e dal Regolamento per la Disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come di seguito indicati e desunti dall'ipotesi del bilancio di previsione per l'anno 2014:

SERVIZIO BILANCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO
08 01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Euro 8.000
08 02	Illuminazione pubblica e servizi connessi	Euro 5.600
08 03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	
09 06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	Euro 3.200
10 01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Euro 200
10 04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Euro 7.000
TOTALE		Euro 24.000

Dato atto che tali importi saranno modificati/confermati in fase di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Rilevato che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, viene proposta l'approvazione delle seguenti aliquote differenziate in base al settore di attività o tipologia di immobile per le motivazioni di fianco a ciascuno indicate:

ALIQUOTE	DETRAZIONI	FATTISPECIE IMPONIBILI
1,00 per mille	nessuna	unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari alle medesime assimilate per Legge o per Regolamento, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.)
1,00 per mille	nessuno	fabbricati rurali strumentali
2,00 per mille	nessuna	tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti precedenti -

Verificato che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative alla I.U.C.-IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge;

Dato atto che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle detrazioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale e dalla presente deliberazione:

- il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2014, risulta in linea con la perdita di gettito IMU da fabbricati adibiti ad abitazione principale anno 2012 e da trasferimento statale al medesimo titolo anno 2013;
- la percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili rilevabili in bilancio ed analiticamente individuati in specifico prospetto è pari al 77,14%;

Considerato che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Visto che l'art.1 del D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito nella Legge 02/05/2014 n.68, ha introdotto le seguenti disposizioni:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in due rate, la prima entro il 16 ottobre 2014 e la seconda entro il 16 dicembre 2014, visto che alla data del 31 maggio 2014 non erano state approvate le aliquote e le detrazioni, e le relative modalità e aliquote;
- ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 10.09.2014, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Visti:

- il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale Responsabile del Tributo ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
- l'attestazione del Segretario Comunale Responsabile del Tributo ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di che trattasi;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, in materia di applicazione dei tributi locali;

VISTI:

il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, le seguenti aliquote 2014 TASI – componente collegata alla fruizione dei servizi indivisibili del Comune dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

ALIQUOTE	DETRAZIONI	FATTISPECIE IMPONIBILI
1,00 per mille	nessuna	unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari alle medesime assimilate per Legge o per Regolamento, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.)
1,00 per mille	nessuno	Fabbricati rurali strumentali
2,00 per mille	nessuna	tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti precedenti –

Di non applicare per l'anno 2014 alcuna delle riduzioni di cui all'art.1, commi 678 e 682 (lettera b) punto 1) della Legge 147/2013 e s.m.i.;

Di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677,. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”;

Di riportare di seguito, per maggiore dettaglio espositivo ritenuto necessario in sede di primo anno di applicazione, le esenzioni ex lege dal tributo:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
- DI PRECISARE di seguito, per maggiore dettaglio espositivo ritenuto necessario in sede di primo anno di applicazione, che i seguenti immobili, risultano esclusi dall'IMU ma non dalla TASI e che pertanto i medesimi risultano soggetti al tributo sulla base delle aliquote approvate al punto 2 del presente dispositivo:
 - Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - Immobili delle forze armate;
 - Immobili destinati ad alloggi sociali e quindi anche quelli degli enti per l'edilizia residenziale pubblica;
 - L'ex casa coniugale;
 - I fabbricati rurali strumentali;
 - Gli immobili delle fondazioni bancarie;
 - Gli immobili merce;
- DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997 e del vigente Regolamento TASI, i seguenti costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014, alla cui copertura parziale la TASI è diretta:

SERVIZIO BILANCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO
08 01	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 8.000,00
08 02	Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 5.600,00
08 03	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	€ 0,00
09 06	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	€ 3.200,00
10 01	Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	€ 200,00
10 04	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	€ 7.000,00
TOTALE		€ 24.000

DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2014 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente al punto 7 del presente dispositivo, nella misura stimata del 77,14% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;

Che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 ;

che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine del 10.09.2014 come previsto dall'art.1 del D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito nella Legge 02/05/2014 n.68;

che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

Rendere, con separata unanime votazione favorevole, legalmente espressa, immediatamente eseguibile il presente atto.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL CONSIGLIERE
FTO Mazzarello Matteo

IL PRESIDENTE
FTO Repetto Danilo

IL SEGRETARIO
FTO Dr. Parodi Massimo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico del Comune (Art. 32 Comma 1 D. Lgs. 69/09) per 15 giorni dal / 8 SET. 2014

LI / 8 SET. 2014

IL SEGRETARIO COM.LE

FTO DR. PARODI MASSIMO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

LI / 8 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
FTO DR. PARODI MASSIMO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

LI / 8 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
FTO DR. PARODI MASSIMO

PARERE IN ORDINE A CORRETTEZZA E REGOLARITA' NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
FAVOREVOLE

LI / 8 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
FTO DR. PARODI MASSIMO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione , e' immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. LGS. 10.8.2000 n. 267.

Casaleggio Boiro , li / 8 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
FTO DR. PARODI MASSIMO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

LI / 8 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PARODI MASSIMO

